

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe II

Modulo 2

Unità didattica 5

La Magistratura

Prof. Antonio Maria Berardi

MAGISTRATURA



Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo di autogoverno della magistratura.

MAGISTRATURA

Il potere giurisdizionale è esercitato dalla Magistratura. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Organo di autogoverno della Magistratura è Il Consiglio Superiore della Magistratura.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

I magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisioni del CSM, il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario.


I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

La giurisdizione ordinaria, civile e penale è esercitata oltre che da giudici "professionali", anche da giudici "onorari".

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali oltre quelli espressamente previsti dalla Costituzione.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse.

La posizione costituzionale della magistratura ordinaria



La costituzione riconosce indipendenza ed autonomia anche al pubblico ministero.

La posizione costituzionale della magistratura ordinaria

In attuazione del principio di separazione dei poteri l'art. 104 della costituzione italiana prevede che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

L'autonomia si realizza innanzitutto nei confronti del potere esecutivo, con la previsione che la carriera dei magistrati (trasferimenti, promozioni, assegnazione di funzioni e provvedimenti disciplinari) sia affidata ad un organo di rilievo costituzionale, indipendente dal governo, denominato Consiglio Superiore della Magistratura.

L'autonomia si realizza anche nei confronti del potere legislativo attraverso la previsione che il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

L'indipendenza, che si riferisce all'azione dei singoli giudici piuttosto che a quella della magistratura nel suo complesso, si realizza attraverso l'istituto dell'inamovibilità dei magistrati. La costituzione prevede che il trasferimento, la sospensione o la dispensa dal servizio del magistrato possono essere deliberati esclusivamente dal consiglio superiore della magistratura.

La costituzione riconosce indipendenza ed autonomia anche al pubblico ministero, cui è affidato l'esercizio dell'azione penale. Indipendenza ed autonomia del pubblico ministero si realizzano proprio attraverso la previsione dell'obbligatorietà dell'azione penale.

La posizione costituzionale della magistratura ordinaria

Precostituzione

Imparzialità

L'art. 25 della Costituzione stabilisce il principio del giudice naturale precostituito per legge

Precostituzione ed imparzialità del giudice

Altro principio cardine della organizzazione della magistratura, posto questa volta a tutela del cittadino, è quello della precostituzione per legge del giudice, previsto dall'art. 25 della Costituzione, che ha come suo corollario quello della imparzialità.

Il principio di precostituzione del giudice da un lato pone una riserva assoluta di legge in materia di competenza del giudice, vietando che essa possa essere ripartita attraverso regolamenti governativi o comunque fonti di secondo grado, dall'altro impone che nelle fattispecie concrete il giudice competente sia individuato con riferimento alla situazione anteriore al fatto da giudicare, escludendo che il giudice possa essere individuato successivamente. Il principio del giudice naturale precostituito per legge assicura che la funzione giurisdizionale sia esercitata con imparzialità.

Il giusto processo

contraddittorio tra le parti

terzietà e 'imparzialità del giudice

ragionevole durata

obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti

possibilità di impugnare le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale

contraddittorio nella formazione della prova

Il giusto processo

L'art.111 della Costituzione stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo.

I principi introdotti dalla norma si riferiscono sia al processo civile che a quello penale, ma letti in relazione alla disposizione dell'art. 27 della Costituzione, secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, assumono particolare rilievo proprio per il processo penale.

Le garanzie minime che devono essere salvaguardate perché un qualsiasi tipo di processo giurisdizionale, possa definirsi "giusto" sono dunque: a) il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità; b) la terzietà e l'imparzialità del giudice; c) la ragionevole durata; d) l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ed e) la possibilità di impugnare le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale almeno con il ricorso in Cassazione per violazione di legge; f) con specifico riferimento al processo penale è stabilito il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa ; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

L' autogoverno del CSM si esprime attraverso l'esercizio delle seguenti funzioni riguardanti la carriera dei magistrati:

Assunzione

Assegnazione ad incarichi

Promozioni

Trasferimenti

Attribuzione di sussidi

Procedimenti disciplinari

Nomina dei magistrati di Cassazione

Nomina dei giudici onorari

Il Consiglio superiore della magistratura


Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo, di rilievo costituzionale, di autogoverno della magistratura.

La Costituzione repubblicana del 1948 prevede che esso è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione e che i membri elettivi vengono scelti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie (membri togati), e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio (membri laici). Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Con la legge 28 marzo 2002 n. 44 il numero dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura è stato portato a 27, 3 membri di diritto, 16 membri togati e 8 membri laici.

Dei 16 membri togati 2 sono giudici di Cassazione, 4 sono magistrati requirenti (Pubblici ministeri) e 10 sono giudici di merito.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.




LA GIURISDIZIONE ORDINARIA

La giurisdizione ordinaria si ripartisce in due settori: quello civile, diretto alla tutela di diritti soggettivi nei rapporti tra privati o tra questi e la pubblica amministrazione, quando essa operi come soggetto di diritto privato, e quello penale che consiste nell'accertamento, da parte del giudice, della commissione di un reato da parte di un cittadino che, se ritenuto colpevole, sarà sottoposto ad una pena.

La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici professionali e da giudici onorari che costituiscono l'ordine giudiziario.

Attualmente la giustizia nelle materie civile e penale è amministrata: dal Giudice di Pace, dal Tribunale, dalla Corte d'Assise, dalla Corte Di Appello, dalla Corte d'Assise d'Appello, dalla Corte Suprema di Cassazione, dal Tribunale per i Minorenni, dal Magistrato di Sorveglianza e dal Tribunale Di Sorveglianza.



ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

A seguito della entrata in vigore dei D.lgs. 155 e 156 del 7.9.2012, che ha comportato la soppressione di 31 sedi di Tribunale, il territorio della Repubblica italiana è oggi suddiviso in 165 circondari all'interno di ciascuno dei quali un Tribunale svolge le funzioni di giudice di I grado sia per le cause civili sia per quelle penali. Presso ciascun Tribunale è istituita una Procura della Repubblica per lo svolgimento delle indagini penali.


Il territorio è inoltre suddiviso in 89 circoli all'interno dei quali una Corte di Assise è competente a giudicare i reati più gravi.

I circondari ed i circoli sono organizzati in 26 distretti e 3 sedi staccate all'interno dei quali una Corte di Appello ed una Corte di assise di Appello svolgono le funzioni di giudice di II grado. Presso ciascuna Corte di Appello è istituita una Procura Generale della Repubblica

È inoltre istituita con sede unica a Roma la Corte di Cassazione che, per le sole questioni di diritto, svolge le funzioni di giudice di III grado. Presso la suprema Corte è istituita la Procura Generale della Cassazione.

La Cassazione, che è la suprema Corte regolatrice del diritto, assicura la uniforme interpretazione delle norme giuridiche su tutto il territorio nazionale.

Nei comuni italiani più grandi è inoltre istituito l'ufficio del Giudice di Pace che si occupa delle cause civili e penali di minore importanza.



Azione di accertamento

Con l'azione di accertamento l'attore, che promuove il giudizio, mira a dare certezza in ordine all'esistenza o all'ampiezza di un diritto soggettivo che un terzo, il quale assumerà la veste di convenuto, gli contesta.

L'azione può essere proposta sia per l'accertamento dell'esistenza di un proprio diritto, sia dell'inesistenza di un diritto altrui (azione di accertamento negativo).

Azione di condanna

Con l'azione di condanna l'attore, oltre a chiedere l'accertamento dell'esistenza del proprio diritto soggettivo, chiede l'accertamento dell'inadempimento da parte del suo obbligato, che assume la veste di convenuto, e chiede la condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica o per equivalente. La sentenza definitiva costituisce titolo esecutivo che dà diritto all'attore di promuovere esecuzione forzata nei confronti del convenuto.

Azione costitutiva

Con l'azione costitutiva, ammessa esclusivamente nei casi previsti dalla legge (Art. 2908 c.c.) l'attore mira ad ottenere una sentenza, che a prescindere dalla volontà e dalla collaborazione del convenuto, produca gli effetti di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico tra le parti (esempio: qualora un soggetto non ottemperi al suo obbligo giuridico di concludere un contratto, la sua controparte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso).

Il processo civile

Il processo civile è il procedimento, disciplinato dal codice di procedura civile, che il legislatore ha predisposto per porre fine alle liti che insorgono tra privati.

Esso è distinto in tre tipi fondamentali: processo di cognizione, processo cautelare, processo di esecuzione.

Nel **processo di cognizione** possono essere proposte tre tipi di domande: di accertamento, di condanna, costitutive.


Tre sono i protagonisti necessari del processo civile di cognizione: colui che propone la domanda giudiziale e chiede la tutela di un suo diritto di natura privata, che assume il nome di attore, colui nei cui confronti è chiesta la tutela, che assume il nome di convenuto ed il giudice "terzo" che, sentite le ragioni delle parti, pone fine alla lite con l'emanazione di una sentenza.

Il **processo cautelare** mira a evitare che la durata del processo civile di cognizione possa arrecare un danno all'attore che ha chiesto la tutela del proprio diritto soggettivo.

Nei casi espressamente previsti dalla legge se si prova un imminente ed irreparabile pericolo, sulla base di una cognizione sommaria, si può chiedere al giudice, mediante ricorso, un provvedimento di urgenza, emesso con ordinanza, che anticipa gli effetti della sentenza.

Il **processo esecutivo** mira a dare soddisfazione concreta all'interesse del creditore che ha trovato tutela in una sentenza del giudice o in un altro titolo esecutivo di natura giudiziale o stragiudiziale (decreto ingiuntivo, ordinanza, assegno, cambiale). Esso può realizzarsi o nella forma della espropriazione forzata o in quella della esecuzione in forma specifica.

Il processo di cognizione



Il processo di cognizione

Il processo civile di cognizione inizia con la notificazione dell'atto di citazione da parte di colui che vuole tutelare un proprio diritto soggettivo controverso, che assume il nome di attore. L'atto di citazione contiene l'invito a comparire dinanzi al giudice rivolto ad un terzo, nei confronti del quale si vanta la pretesa, che assume il nome di convenuto.

Il convenuto si costituisce in giudizio mediante deposito di una comparsa di costituzione.


Alla prima udienza di trattazione il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, assegna termine per il deposito di memorie istruttorie.

Nella prima memoria le parti meglio precisano le proprie domande, eccezioni e conclusioni.

Nella seconda memoria le parti indicano i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, depositano i documenti, chiedono l'eventuale espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.

Si svolge quindi l'istruttoria del processo, sotto la guida del giudice, nella quale vengono raccolti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e viene espletata l'eventuale consulenza tecnica di ufficio. Terminata l'istruttoria si svolge un'udienza nella quale le parti precisano le proprie conclusioni. Il giudice quindi assegna alle parti un termine per il deposito di una comparsa conclusionale e di una comparsa di replica ed all'esito pubblica la sentenza con la quale decide il giudizio.


Gli atti introduttivi del processo civile



La citazione deve contenere a pena di nullità:

- 1)** l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2)** il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3)** la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4)** l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5)** l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6)** il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- 7)** l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione.

GLI ATTI PROCESSUALI



NEL PROCESSO CIVILE

Gli atti processuali del giudice

La sentenza

La sentenza è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce, in tutto o in parte, un grado di giudizio.

Nel processo civile la sentenza può essere di merito, se decide la causa, o in rito, se decide questioni attinenti alla regolare instaurazione del processo (competenza del giudice, pendenza di identico o analogo processo dinanzi ad altro giudice, ecc.)

Le sentenze di merito possono essere dichiarative, di condanna e costitutive.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

L'ordinanza

L'ordinanza è il provvedimento giurisdizionale decisorio, succintamente motivato, con il quale il giudice non decide la causa, ma dà le disposizioni occorrenti per lo svolgimento del processo (ammissione dell'interrogatorio delle parti, dei mezzi di prova, nomina del consulente tecnico, ecc.). Può essere resa in udienza o fuori udienza.

Il decreto

Il decreto è il provvedimento giurisdizionale non decisorio, normalmente non motivato, con il quale vengono assunte disposizioni occorrenti per lo svolgimento del processo (assegnazione da parte del Presidente del Tribunale della causa ad una sezione, nomina del giudice istruttore, ecc.). Fa eccezione il decreto penale di condanna che è un provvedimento decisorio e succintamente motivato.

GLI AUSILIARI DEL GIUDICE

IL CANCELLIERE

L'UFFICIALE
GIUDIZIARIO

IL CONSULENTE
TECNICO DI UFFICIO

IL CUSTODE

Gli ausiliari del giudice

Il cancelliere

Il cancelliere è il principale ausiliario del giudice. Egli redige i processi verbali delle attività compiute davanti al giudice, nel corso del processo, cura l'iscrizione a ruolo delle cause, forma il fascicolo di ufficio e custodisce i fascicoli di parte e documenta tutte le attività proprie degli organi giudiziari e delle parti nel processo.

L'ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice, esegue le notificazioni degli atti giudiziari, i pignoramenti e le altre incombenze attribuitegli dalla legge.

Il consulente tecnico d'ufficio

Quando per la decisione della causa è necessario compiere indagini che prevedono una particolare competenza tecnica il giudice può farsi assistere da uno o più esperti al quale affida la soluzione di specifici quesiti indicati con ordinanza. L'esperto nominato dal giudice penale assume il nome di perito. Il compenso del consulente viene liquidato con decreto.

Il custode

Quando è necessario disporre la custodia o l'amministrazione di beni sequestrati o pignorati, il giudice nomina un custode che ha diritto ad un compenso, che viene liquidato con decreto.



Il giudizio immediato

permette all'imputato o al Pubblico Ministero, di chiedere al giudice per le indagini preliminari (gip), nel caso in cui la prova del reato appaia palesemente schiacciante, di passare direttamente alla fase di dibattimento, senza lo svolgimento dell'udienza preliminare, snellendo in tal modo l'intera procedura.

Il giudizio direttissimo

si svolge con l'omissione dell'udienza preliminare quando l'imputato sia stato arrestato in caso di flagranza di reato, o verosimilmente nell'atto di compiere un reato.

Il procedimento per decreto

si svolge qualora si sia di fronte a reati perseguibili d'ufficio e per i quali sia prevista solo una pena pecuniaria o un'ammenda, in questo caso il pubblico ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari la condanna immediatamente.

Procedimento e processo penale

Le indagini preliminari Ricevuta una notizia di reato il pubblico ministero, con l'ausilio della polizia giudiziaria, avvia le indagini preliminari allo scopo di raccogliere elementi per verificare l'opportunità di promuovere l'azione penale e instaurare il processo vero e proprio.

Se gli elementi raccolti sono significativi il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio dell'indagato, che viene disposto nell'udienza preliminare dal giudice. All'udienza preliminare l'indagato può chiedere il patteggiamento o lo svolgimento del processo con il rito abbreviato.

Il patteggiamento è il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta rivolta al giudice dall'imputato ovvero dal pubblico ministero di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni.


Il giudizio abbreviato è il procedimento speciale che consente all'indagato che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, senza acquisizione di mezzi di prova. Terminata la discussione, il giudice pronuncia la sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna, nel qual caso la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo. La pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione a 30 anni.

Si omette lo svolgimento dell'udienza preliminare nei casi in cui si possa procedere con giudizio immediato o con giudizio direttissimo o con procedimento per decreto.

Udienza preliminare Se gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio il Giudice dell'udienza preliminare emette sentenza di non luogo a procedere, altrimenti dispone il rinvio a giudizio. Con il rinvio a giudizio l'indagato assume la veste di imputato ed ha inizio il processo penale che si svolge nel dibattimento.

Dibattimento Durante il dibattimento, che si svolge oralmente in contraddittorio tra le parti (imputato, pubblico ministero, parte civile), vengono raccolte le prove (esame dei testimoni, dei periti, dei documenti), l'imputato ha diritto ad una difesa tecnica svolta da uno o più avvocati. Raccolte le prove si svolge la discussione finale all'esito della quale, sulla base delle prove raccolte, il giudice emana una sentenza di assoluzione o di condanna.

GLI ATTI PROCESSUALI



NEL PROCESSO PENALE

Sentenza

I tre principali tipi di sentenza penale sono: **di non luogo a procedere** (art. 425 c.p.p.), **di proscioglimento** (artt. 529 e 530 c.p.p.), **di condanna** (art. 533 c.p.p.).

Sentenza di non luogo a procedere – Al termine dell'udienza preliminare il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio. La sentenza di non luogo a procedere viene pronunciata qualora sussista: una causa che estingue il reato, una causa per la quale l'azione penale non doveva essere proseguita, il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, e si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa.

All'esito del dibattimento il giudice pronuncia una sentenza di proscioglimento o di condanna:

Sentenza di proscioglimento – il giudice pronuncia sentenza di **non doversi procedere** se l'azione penale non doveva essere iniziata o non proseguita, qualora manchi o sia insufficiente e contraddittoria una delle condizioni di procedibilità quali: querela, istanza, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere, altra situazione atipica, che si risolve in causa di improcedibilità, e sussiste una causa estintiva del reato. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo quando difetta la reità nel merito: il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, e il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero difetta l'imputabilità e la punibilità dell'imputato: il reato è stato commesso da persona non imputabile, e il reato è stato commesso da persona non punibile.

Sentenza di condanna – La sentenza di condanna afferma la colpevolezza dell'imputato. Viene pronunciata solo qualora si sia formata la prova di piena reità, poiché la mancanza o l'insufficienza di prove si risolve in proscioglimento.

Ordinanza

Viene generalmente pronunciata per risolvere le questioni che sorgono nel corso del procedimento: per esempio se si tratta di ammettere o meno una prova richiesta da una parte. L'ordinanza può essere emessa sia in udienza che fuori udienza. L'ordinanza penale dev'essere motivata pena nullità.

Decreto

Decreto penale di condanna. Nel caso in cui si debba infliggere soltanto una pena pecuniaria, anche se applicata in sostituzione a quella detentiva, il procedimento penale può essere definito mediante decreto penale di condanna. Tale decreto è emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. L'imputato, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, ha facoltà di proporre opposizione ovvero richiedere l'oblazione.



GIURISDIZIONI SPECIALI

La Costituzione ha espressamente disciplinato le giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari.

Il **Consiglio di Stato** e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Con la legge 1034 del 1971, dopo che era stata dichiarata incostituzionale la giurisdizione delle Giunte Provinciali Amministrative (organi che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di comuni, province, e altri enti a dimensione locale), sono stati istituiti i **Tribunali amministrativi regionali (TAR)** quali organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da privati che si ritengono lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. I TAR sono giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

La **Corte dei Conti** ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I **Tribunali militari** in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dal codice penale militare di guerra. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. L'ordinamento della giurisdizione militare è costituito da:

- 3 Tribunali militari, Verona, Roma e Napoli.
- 1 Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale.
- 1 Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma
- Le funzioni del Tribunale supremo militare sono esercitate dalla Suprema Corte di Cassazione.

La Costituzione ha inoltre vietato l'istituzione di nuovi giudici straordinari o giudici speciali ed ha imposto la revisione di quelli esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Ulteriori giudici speciali sono le **Commissioni Tributarie** e i **Tribunali delle acque**.

Le **Commissioni Tributarie** sono organi giurisdizionali in materia tributaria (*giudici tributari*). A seguito del riordino attuato con d.lgs. 31/12/1992, n. 545, si articolano in **commissioni tributarie provinciali**, aventi sede in ciascun capoluogo di ogni provincia, che giudicano in primo grado, e **commissioni tributarie regionali**, aventi sede in ciascun capoluogo di regione, che giudicano definitivamente in appello, salvo il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per questioni di legittimità.

Il **Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche** è un organo giurisdizionale di primo grado con competenza speciale in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi, corsi d'acqua, ai sensi del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recante *Testo unico sulle acque e impianti elettrici* e RD 8 ottobre 1931 n. 1604 recante *Testo unico delle leggi sulla pesca*. Il **Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche** è un organo giurisdizionale d'appello delle sentenze dei Tribunali regionali delle acque pubbliche con competenza in materia di controversie sulle acque pubbliche, demanialità dei terreni, risarcimento dei danni, ecc.

Il Palazzaccio

Il Palazzo di Giustizia è un edificio giudiziario di Roma che si trova in piazza Cavour, nel rione Prati. Esso è sede della Corte Suprema di Cassazione, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e della Biblioteca centrale giuridica ed è costeggiato da via Triboniano e via Ulpiano sui due lati corti e da piazza dei Tribunali sul fronte verso il lungotevere. Comunemente è chiamato dai romani il palazzaccio. Costruito negli anni 1889 - 1911 dall'architetto perugino Guglielmo Calderini, è una delle maggiori opere realizzate dopo la proclamazione di Roma capitale.



Palazzo Spada

Palazzo Spada è l'edificio di Roma nel quale hanno sede il Consiglio di Stato e la Galleria Spada. Si trova in Piazza Capo di Ferro, una piccola piazzetta del Rione Regola, vicino piazza Farnese. Fu costruito nel 1540 per il cardinale Girolamo Recanati Capodiferro (1501–1559). L'architetto fu Bartolomeo Baronino da Casale Monferrato. Il palazzo fu comprato nel 1632 dal cardinale Bernardino Spada, il quale incaricò Francesco Borromini di modificarlo secondo i nuovi gusti barocchi.



Diapositiva n. 1 - Modulo 2 - U.D. 5 - La Magistratura

Diapositiva n. 2 - La Magistratura

Diapositiva n. 3 - Indipendenza e autonomia della magistratura

Diapositiva n. 4 - Precostituzione ed imparzialità del giudice

Diapositiva n. 5 - Il giusto processo

Diapositiva n. 6 - Il Consiglio Superiore della Magistratura

Diapositiva n. 7 - La giurisdizione ordinaria

Diapositiva n. 8 - L'ordinamento giudiziario

Diapositiva n. 9 - Il processo civile

Diapositiva n.10 - Il processo di cognizione

Diapositiva n. 11 - Gli atti introduttivi del processo civile

Diapositiva n. 12 - Gli atti processuali del giudice civile

Diapositiva n. 13 - Gli ausiliari del giudice

Diapositiva n. 14 - Procedimento e processo penale

Diapositiva n. 15 - Gli atti processuali del giudice penale

Diapositiva n. 16 - Le giurisdizioni speciali

Diapositiva n. 17 - Il Palazzaccio

Diapositiva n. 18 - Palazzo Spada

Diapositiva n. 19 - Indice

Diapositiva n. 20 - Indice